



## STATUTO

ASSIDAI Via Ravenna, 14 - 00161 Roma

[www.assidai.it](http://www.assidai.it)  
Customer Service 199.41.81.81  
Fax 06.44.252.612





Fondo di Assistenza per i Dirigenti  
di Aziende Industriali

# STATUTO\*

\*approvato dall'Assemblea Straordinaria il 16/07/2007

# STATUTO

## SEZIONE I - NORME GENERALI

### ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituito il Fondo di Assistenza per i dirigenti di aziende industriali, denominato Assidai, con la forma prevista dagli Artt.36 ss. del Codice Civile.

Il Fondo non ha fini di lucro, ha sede in Roma, Via Ravenna n. 14.

La sua durata è illimitata, salvo quanto è previsto dall' Art.15 del presente Statuto.

### ART. 2 - SCOPO

Il Fondo ha esclusive finalità assistenziali, nel cui ambito assicura agli iscritti le prestazioni previste dal presente Statuto, nonché ogni altra prestazione dal Consiglio di Amministrazione. È compito di quest'ultimo stabilire i criteri per l'applicazione del livello di solidarietà e mutualità cui sono informate le singole prestazioni.

All'adempimento dei propri fini istituzionali l'Assidai provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, al quale potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assidai potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali.

### ART. 3 - SOCI E ISCRITTI

1) Sono soci del Fondo i firmatari dell'atto costitutivo.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e di ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

2) Sono iscritti al Fondo i soggetti indicati negli Artt. 16, 17, 26.

### ART. 4 - PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dall'Assidai ai propri iscritti si distinguono in:

- 1) prestazioni medico-sanitarie;
- 2) prestazioni di assistenza (invalidità e/o morte per malattia e/o infortunio).

Tipologia, condizioni e limiti delle prestazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Assidai sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

### ART. 6 - ASSEMBLEA

- L'Assemblea è formata da tre rappresentanti, dei quali due nominati dalla Federmanager ed uno dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.

- I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
- Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.
- Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto.
- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
- L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
  - a) approvazione del Rendiconto annuale e della Relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Collegio dei Revisori nonché dei componenti di quest'ultimo;
  - c) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività dell'Associazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
- L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma.
- La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione dell'ora, del luogo e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata a.r. da spedire ai rappresentanti l'Assemblea, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o fax, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti di cui al I comma, o dei loro delegati, e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
- Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data di riunione. Valgono i quorum di cui al comma precedente.
- L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare.
- L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
  - a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) procedure di liquidazione dell'Associazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.
- L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. Valgono gli stessi quorum di cui al decimo comma.
- Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione; per quest'ultima valgono le disposizioni previste al precedente undicesimo comma per la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede dell'Assidai, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
- Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

- Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
- Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

## ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti, di cui due nominati dalla Federmanager ed uno nominato dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
- Il Consiglio ha il compito di amministrare l'Assidai ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:
  - a) elegge nel proprio ambito il Presidente;
  - b) predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio ed alle attività svolte;
  - c) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sottopone all'Assemblea rispettivamente ordinaria e straordinaria eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione medesima;
  - d) sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti, determina annualmente, in relazione alle presumibili esigenze dell'Associazione, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'Art.12 da destinare alle spese di gestione dell'Associazione medesima, ai sensi del successivo Art.13;
  - e) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
  - f) definisce l'organizzazione dell'Associazione e ne cura la gestione;
  - g) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;
  - h) approva le opzioni, indicandone i destinatari, l'elenco delle prestazioni ed i relativi limiti e massimali;
  - i) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
  - j) stabilisce le modalità di iscrizione all'Associazione;
  - k) stabilisce l'entità e le modalità di versamento dei contributi di cui al successivo Art.12;
  - l) stabilisce le modalità per la presentazione della richiesta di prestazione e ne approva il modulo;
  - m) decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. Il Consigliere che nel corso del mandato cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo su designazione dell'Organizzazione di appartenenza.
- La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente dell'Associazione.
- Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
- Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata a.r., da spedire ai componenti il Consiglio ed al Presidente del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione.
- In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
- Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età.
- Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

- Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.
- I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

### **ART. 8 - PRESIDENTE**

- Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione per la quale sta in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
- Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.
- In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.

### **ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI**

- Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, i quali sono nominati dall'Assemblea.
- Di essi, due componenti effettivi ed un supplente sono nominati in rappresentanza della Federmanager ed un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza del Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
- Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente Art.6, VII, lettera b).
- Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'Art.2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività dell'Assidai con il suo scopo istituzionale.
- I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
- La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente dell'Associazione.
- Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
- I componenti effettivi del Collegio dei Revisori hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea ed il Presidente, o altro Revisore da Lui delegato, anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 10 - DIRETTORE**

Agli Uffici del Fondo è preposto un Direttore che, alle dipendenze del Presidente, esegue le deliberazioni degli Organi Sociali del Fondo, dirigendo, coordinando e controllando l'attività operativa degli Uffici stessi.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Fondo.

### **ART. 11 - RENDICONTI ANNUALI**

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
- Per ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.6 dello Statuto, lo schema di Bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del Rendiconto economico e del Rendiconto finanziario, nonché la Relazione del Consiglio stesso e quella del Collegio dei Revisori. Lo schema di Bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici gior-

ni antecedenti la data di approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. In tal caso, i motivi che suggeriscono lo spostamento della data di approvazione del Bilancio dovranno essere indicati in sede di Relazione del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione dovrà comunque avvenire entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

- Il Rendiconto e le Relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni promotrici.
- Le prestazioni medico-sanitarie e le prestazioni di assistenza saranno oggetto di separata gestione contabile - amministrativa.
- L'Assidai non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Assidai, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 12 - ENTRATE - PATRIMONIO - CONTRIBUTI**

Le entrate dell'Assidai sono costituite da:

- a) i contributi ed eventuali penalità versate dagli iscritti;
- b) gli interessi ed i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
- c) ogni altro provento che spetti o affluisca all'Assidai a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Assidai è costituito da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi titolo, esso divenga proprietario o titolare.

I contributi sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Assidai con riferimento alle tipologie di assistiti e/o prestazioni, sulla base dell'andamento di gestione e delle condizioni praticate dal mercato assicurativo.

## **ART. 13 - SPESE DI GESTIONE**

Alle spese di gestione dell'Associazione si provvede tramite una quota parte delle entrate previste dal precedente Art.12.

## **ART. 14 - CONTROVERSIE**

L'iscritto all'Assidai, quale soggetto assicurato tramite le polizze collettive stipulate dall'Assidai in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'Art.2 dello Statuto, potrà ricorrere alla clausola arbitrale inserita nella polizza stessa per definire la controversia sulla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura e/o liquidabilità dei rimborsi e delle indennità.

L'Assidai concorre agli oneri del giudizio arbitrale, entro i limiti stabiliti dal suo Consiglio di Amministrazione.

Eventuali controversie tra l'Assidai e l'iscritto saranno definite da un Collegio arbitrale di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, città sede del Collegio. Le spese relative al Presidente saranno ripartite al 50% fra le parti. Le spese relative agli arbitri di parte saranno, rispettivamente, a carico di ciascuna di esse.

## **ART. 15 - SCIoglimento**

L'Assidai sarà sciolta e messa in liquidazione in caso di:

- conforme accordo tra i firmatari dell'atto costitutivo;
- sopravvenienza di situazioni che rendano impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale procederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

## SEZIONE II

### TITOLO I – PRESTAZIONI MEDICO SANTARIE

#### ART. 16 - ISCRIZIONE IN FORMA INDIVIDUALE

Possono iscriversi all'Assidai, senza limite di età, e sempreché siano residenti in Italia all'atto dell'iscrizione:

- a) Gli associati alle Organizzazioni nazionali e territoriali che aderiscono a Federmanager. La mancanza del requisito associativo, o lo stato di morosità nel pagamento delle quote associative alle predette Organizzazioni, comporta, salvo la regolarizzazione della posizione presso queste ultime:
  - 1) la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell'anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione;
  - 2) il pagamento di una penale di €350,00 per ogni anno di carenza del requisito associativo;
  - 3) la sospensione delle prestazioni sino al pagamento della suddetta penale.L'iscrizione prosegue senza soluzione di continuità anche con il pensionamento, sempreché l'interessato risulti iscritto all'Assidai da almeno cinque anni, ridotti a tre per coloro che risultano iscritti al Fondo alla data del 31.12.2003. In caso di cessazione dell'iscrizione, una nuova adesione ad Assidai potrà avvenire soltanto con le modalità previste nel successivo capoverso.  
I pensionati, per i quali non ricorrano le condizioni di cui sopra, potranno essere iscritti esclusivamente alle opzioni per essi approvate dal Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero degli iscritti non scenda al di sotto delle 300 unità.  
L'anno del pensionamento viene considerato come anno di servizio, nel caso in cui la decorrenza della pensione sia successiva al 30 giugno.
- b) Gli iscritti, in servizio e in pensione, alle altre Federazioni aderenti, al 30.06.2004, alla Confederazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità (CIDA). Valgono le stesse condizioni di cui al precedente punto a).
- c) Il coniuge superstite, o, in alternativa, il convivente more uxorio che lo abbia sostituito ai sensi dell'Art.22, I comma dello Statuto, limitatamente alla/alte opzioni individuali alle quali avrebbe potuto iscriversi il loro dante causa, sempreché il de cuius fosse iscritto all'Assidai all'atto del decesso, e la richiesta, a pena di decadenza, sia avanzata entro un anno.
- d) Non ricorrendo il caso sub c), i figli conviventi di genitore iscritto all'Assidai all'atto del decesso, a condizione che la richiesta, a pena di decadenza, sia inoltrata entro 30 giorni, e riguardi tutti i figli che si trovino nelle predette condizioni, fermo restando che l'iscrizione viene meno in caso di matrimonio o con il compimento del 45° anno di età, al termine dell'anno in cui detti eventi si siano verificati. Essi possono aderire esclusivamente alla opzione che espressamente preveda tale possibilità.

In caso di decesso dell'iscritto permane il diritto dei suoi familiari di fruire delle prestazioni fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### ART. 17 - ISCRIZIONE IN FORMA COLLETTIVA

L'iscrizione in forma collettiva è quella effettuata per la medesima opzione ed in un unico contesto, da:

- 1) tutti i dirigenti di una stessa azienda, il cui numero non sia inferiore a due. E', altresì, ammessa l'iscrizione di un solo dirigente, purchè questo sia l'unico in organico.
  - 2) tutti i quadri di una stessa azienda, il cui numero non sia inferiore a due. In questo caso potranno, altresì, iscriversi in forma collettiva anche tutti i consulenti della medesima azienda.
- Eccezioni al principio di totalità potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in riferimento a casi del tutto particolari.

Agli iscritti in forma collettiva sono riservate le specifiche opzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore per le iscrizioni individuali, tranne il I comma dell'Art.25 dello Statuto, e il requisito della residenza in Italia di cui all'Art.16, I comma.

In caso di cambio di azienda o di cessazione dell'iscrizione in forma collettiva, gli iscritti potranno accedere alle opzioni in forma individuale, ricorrendone le rispettive condizioni. Quanto stabilito al comma precedente vale anche in caso di pensionamento, salvo specifici accordi intervenuti all'atto dell'iscrizione.

La mancanza delle condizioni per l'iscrizione in forma collettiva comporta la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell'anno per il quale Assidai abbia già accettato il contributo di iscrizione, ferma restando la possibilità per gli iscritti di accedere alle opzioni in forma individuale ricorrendone le rispettive condizioni.

Alle condizioni del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di accettare, quale iscritto in forma collettiva, anche Fondi aziendali o di Gruppo aventi finalità analoghe ad Assidai, a condizione che la richiesta di iscrizione si riferisca alla totalità dei destinatari delle prestazioni dei suddetti Fondi, e che gli interessati appartengano alle categorie di cui all'Art. 16 dello Statuto.

## ART. 18 - MODALITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione in forma individuale avviene mediante invio all'Assidai, per raccomandata a.r. o fax, **entro e non oltre il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'iscrizione, del modulo e dei relativi allegati che saranno rispettivamente predisposto e indicati a cura del Consiglio di Amministrazione.

In caso di promozione a quadro o dirigente, o instaurazione del rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio l'iscrizione può essere effettuata, con le modalità sopra specificate, entro e non oltre 60 giorni dai suddetti eventi; l'importo dei contributi è **ridotto del 40%** nel caso di iscrizione **dopo il 30 giugno**.

Gli effetti dell'iscrizione decorrono dal 1° gennaio, oppure, qualora il relativo modulo sia stato inviato dopo tale data, dalle ore 0 del giorno successivo a quello di spedizione, ferma restando l'unitarietà del contributo dovuto.

In caso di cessazione del rapporto con Assidai, la reinscrizione è consentita soltanto per i soggetti di cui all'Art.16, I comma, lettere a) e b) dello Statuto, subordinatamente alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione, nonché al versamento di un contributo di reingresso nella misura stabilita dal Consiglio stesso.

Quanto sopra vale anche per le iscrizioni in forma collettiva tranne quelle relative ad un solo dirigente, per le quali il termine massimo di iscrizione è, comunque, fissato al 31 gennaio.

## ART. 19 - VARIAZIONE DI OPZIONE

L'opzione deve essere scelta e specificata dall'iscritto nel modulo di iscrizione e non può essere variata in corso d'anno; le variazioni saranno comunicate tramite raccomandata a.r. o fax, da inviarsi **entro e non oltre il 31 ottobre** di ciascun anno.

## ART. 20 - DECORRENZA E DURATA

Il periodo di iscrizione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il rapporto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetta dall'iscritto, per raccomandata a.r. o fax, **entro il 31 ottobre**.

La mancata disdetta entro il termine di cui sopra comporta accettazione della nuova misura del contributo relativo all'anno successivo, sempreché non superi di oltre il 10% quella relativa al periodo scaduto.

Nel caso di superamento di tale misura è escluso il rinnovo tacito e l'iscrizione cessa di avere effetto con la fine dell'anno. In ogni caso, il pagamento del contributo dovuto per l'anno successivo determinerà il rinnovo dell'iscrizione, ancorché disdetta o cessata ai sensi dei precedenti commi.

## ART. 21 - CONTRIBUTI

I contributi, determinati ai sensi dell'Art.12 dello Statuto, devono essere versati contestualmente alla domanda di iscrizione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione; in caso di rinnovo tacito, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi sono escluse dal rimborso le spese sostenute nel periodo di ritardo, e in ogni caso, in deroga all'Art. 25, I comma dello Statuto, restano escluse quelle relative a malattie manifestatesi e/o infortuni intervenuti durante il periodo di morosità.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, persistendo la morosità, di procedere alla risoluzione del rapporto per colpa dell'iscritto, con diritto al contributo maturato e agli interessi di mora nella misura del 5%.

## ART. 22 - ASSISTITI

Gli assistiti sono i componenti l'intero nucleo familiare dell'iscritto. Per nucleo si intendono, oltre all'iscritto, **il coniuge, o in assenza di questo, il convivente more uxorio, e i figli**, risultanti dallo stato di famiglia; in caso di separazione legale, l'iscritto potrà chiedere, previa autocertificazione del fatto, che del nucleo familiare venga ammesso a far parte, **in alternativa al coniuge**, il convivente more uxorio.

I figli perdono il diritto all'assistenza con il 31 dicembre dell'anno di compimento del 26° anno di età; la perdita del diritto non si applica nei confronti dei figli che versino in uno stato di invalidità superiore ai due terzi della loro capacità lavorativa specifica o, qualora non abbiano mai lavorato, superiore al 50% della capacità lavorativa generica.

**Al coniuge**, anche se legalmente separato o divorziato, **al convivente more-uxorio, ai figli infraquarantacinquenni, i quali tutti siano privi di assistenza, Fasi o di altre Forme analoghe**, è riservata una specifica opzione, applicabile a richiesta degli iscritti ai sensi dell'Art.16 dello Statuto.

La richiesta deve essere inoltrata:

- a) **per i figli** - a condizione che la stessa riguardi tutti gli interessati – contestualmente all'iscrizione di cui all'Art.16 dello Statuto nel caso in cui questi abbiano già superato i 26 anni di età, ovvero si sia già verificata la perdita dell'assistenza del Fasi o di altre forme assistenziali, ovvero, entro 30 giorni dalla perdita di detta assistenza;
- b) **per il coniuge separato e/o divorziato**, entro **90 giorni** dal momento in cui il provvedimento di separazione o di divorzio diventa definitivo;
- c) **per il convivente more uxorio**, entro **90 giorni** dall'inizio della convivenza.

Le richieste di iscrizione potranno essere accolte anche successivamente alla scadenza dei predetti termini; in tal caso, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) si applicherà ex novo il periodo di 730 giorni di esclusione dal rimborso per le spese relative a malattie manifestatesi e/o infortuni intervenuti prima dell'iscrizione.

Detta esclusione si applicherà, altresì, qualora il coniuge divorziato non sia stato già iscritto in regime di coniuge separato.

**Il figlio**, assistito da Assidai, in caso di matrimonio, ed a condizione che ciò sia **comunicato entro 90 giorni**, potrà mantenere l'assistenza esclusivamente ai sensi del III comma del presente articolo; la decorrenza dell'estensione delle prestazioni al nucleo familiare, determinato ai sensi del I comma del presente articolo, nonché del nuovo contributo, **avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**. Qualora tutti gli altri componenti il nucleo familiare risultino già essere assistiti da altra analoga forma di assistenza sanitaria, il figlio sposato potrà mantenere la sua posizione di origine.

In caso di separazione legale o divorzio del figlio sposato, dal nucleo familiare è escluso il coniuge; a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo il figlio potrà scegliere tra la posizione di figlio sposato o quella di figlio singolo di cui alla precedente lettera a).

In caso di decesso dell'iscritto, gli assistiti ai sensi della predetta opzione, potranno chiedere il mantenimento ad personam, a condizione che la richiesta sia avanzata entro il termine di decadenza di un anno.

## ART. 23 - PRESTAZIONI

Le prestazioni consistono nel rimborso delle spese sostenute dall'iscritto e dai familiari assistibili, anche all'estero, a seguito di malattia e/o infortunio; le prestazioni sono quelle previste e regolate dalle specifiche opzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, con i relativi limiti e massimali di rimborso. I suddetti limiti e massimali si riferiscono anche alle spese dell'anno successivo, nel caso in cui dette spese riguardino un evento dell'anno precedente, e non vi sia stata interruzione clinica.

La richiesta di prestazioni dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine di **90 giorni** dal rimborso ricevuto dal Fasi o da altri Fondi e forme aziendali, nonché Compagnie di Assicurazione, ovvero da quando l'iscritto abbia avuto formale notizia del mancato rimborso. Per gli iscritti Assidai, che non aderiscono al Fasi o ad altro Fondo o forme aziendali, nonché Compagnie di Assicurazione, il suddetto termine di 90 giorni decorre dal momento in cui le spese sono state sostenute.

La documentazione di spesa dovrà essere inviata:

- in copia semplice, qualora vi sia stato il rimborso del Fasi o di altro soggetto indicato al comma precedente;
- in originale, qualora l'interessato non abbia fruito di alcuno di detti rimborsi.

In ogni caso dovrà essere inviata:

- a) **copia della documentazione attestante l'entità dei rimborsi ricevuti dal Fasi, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Fondi ed iniziative aziendali, nonché da polizze individuali;**
- b) **certificazione medica** (se in lingua estera, con relativa traduzione) attestante la diagnosi della patologia certa o presunta per la quale si richiede la prestazione, e la data di prima manifestazione della patologia stessa;
- c) in caso di ricovero, copia della **cartella clinica** (se in lingua estera, con relativa traduzione) completa di anamnesi.
- d) **in caso di cure dentarie ed ortodontiche**, dettaglio delle prestazioni sostenute.

La documentazione relativa alle spese per prestazioni odontoiatriche sarà inviata secondo le modalità ed i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; il termine di 60 giorni di cui al comma successivo decorrerà dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Le prestazioni saranno liquidate entro il termine di **60 giorni** da quando è pervenuta all'Assidai l'intera documentazione. In caso di decesso dell'iscritto il rimborso a questi dovuto verrà erogato agli eredi legittimi. Per le spese sostenute nei Paesi esterni all' "area Euro" i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'iscritto, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Ai fini delle prestazioni medico-sanitarie, si intende quanto segue:

- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Ricovero ospedaliero:** la degenza, comportante almeno un pernottamento, in Ospedale pubblico, Clinica o Casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sia privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque Stabilimenti termali, Case di convalescenza e di soggiorno.
- **Day-Hospital:** la degenza negli Istituti di cui sopra, in esclusivo regime diurno.
- **Assistenza infermieristica:** quella prestata da personale fornito di specifico diploma.
- **Convalescenza:** il periodo dopo la dimissione dall'Istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale e conseguente degenza domiciliare.
- **Intervento chirurgico ambulatoriale:** l'intervento di chirurgia, effettuato senza ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazioni, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
- **Massimale per nucleo familiare:** la spesa massima indicata in ciascuna opzione, rimborsabile per tutti i componenti il medesimo nucleo familiare che fa capo all'iscritto, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assicurativo.

- **Manifestazione della malattia:** momento in cui la forma morbosa è accertata e diagnosticata, per la prima volta, come da documentazione medica allegata alla richiesta di prestazione.

## ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE DI TERZI

Nel caso in cui la prestazione riguardi spese relative ad eventi per i quali si possa configurare la responsabilità di terzi, il rimborso è subordinato al rilascio, da parte dell'iscritto, di una dichiarazione nella quale egli si impegni a:

- a) perseguire il responsabile;
- b) versare all'Assidai, sino a concorrenza della prestazione ricevuta, gli importi versati dal/dai responsabile/i e/o loro assicuratori, qualsiasi sia il titolo del versamento.

## ART. 25 - ESCLUSIONI

Sono escluse dal rimborso le spese relative a malattie manifestatesi e/o ad infortuni intervenuti prima dell'iscrizione, così come regolata dall'Art.18 dello Statuto, sostenute nei **730 giorni** successivi a detto termine. In caso di reinscrizione, il predetto termine inizierà a decorrere ex-novo. Qualora la spesa sostenuta non rientri tra le prestazioni del Fasi, essa sarà riconosciuta dall'Assidai, sempreché sia compresa nell'opzione prescelta dall'iscritto.

Quanto sopra, peraltro, non si applica per le prestazioni che il predetto Fondo ha eliminato dal proprio tariffario successivamente all'1.1.1997, per le quali il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'entità del rimborso.

Sono escluse dal diritto alle prestazioni le persone affette da alcolismo e tossicodipendenza. Assidai non rimborsa le spese per prestazioni previste nelle singole opzioni se relative a:

- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno d'età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio;
- agopuntura non effettuata da medico;
- infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico);
- infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
- protesi e cure dentarie e parodontarie (salvo deroghe previste dalle singole opzioni);
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- spese per parto nonché per le malattie della gravidanza e del puerperio, intervenuto o manifestatesi entro i duecentosettanta giorni successivi alla data di iscrizione, salvo che risulti provato che la gravidanza è insorta successivamente alla suddetta data.
- tutti gli interventi e le procedure finalizzati al trattamento dell'infertilità e all'inseminazione artificiale, compresi gli accertamenti propeudeutici agli stessi.

## TITOLO II - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

### (INVALIDITÀ E/O MORTE PER MALATTIA E/O INFORTUNIO)

## ART. 26 - ISCRIZIONE

L'iscrizione, aperta anche ai soggetti di cui all'Art.16, lettera b) del presente Statuto, viene effettuata dall'azienda di appartenenza, alla quale compete l'adempimento degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine le aziende comunicano all'Assidai, utilizzando la modulistica che sarà inviata da quest'ultima, i nominativi per i quali si richiede l'iscrizione ai fini delle prestazioni previste dal successivo Art.28 dello Statuto. I nominativi dovranno essere corredati di tutti i dati personali indicati nel modulo di iscrizione.

Il periodo di iscrizione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; in caso di iscrizione in corso d'anno, ferma la scadenza di cui sopra, si ridurrà in proporzione l'onere con-

tributivo. L'azienda è altresì tenuta ad osservare rigorosamente ogni altro adempimento disposto dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 27 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Il versamento dei contributi all'Assidai, con le modalità e nella misura determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art.12 dello Statuto, deve essere effettuato dall'azienda, anche per la parte a carico dell'interessato e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il 15 gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo dovranno essere versati gli eventuali conguagli, per i quali Assidai è sin d'ora autorizzata ad effettuare la corrispondente trattenuta, ove necessario, sulle somme versate dall'azienda per l'anno in corso.

Per le iscrizioni in corso d'anno, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato contestualmente.

In caso di mancato versamento dei contributi, il Fondo non darà luogo ad alcuna prestazione; in caso di pagamento parziale, la prestazione sarà proporzionalmente ridotta. Il pagamento potrà essere effettuato successivamente al 15 gennaio e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In tal caso sarà dovuta una penalità, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, determinando in tal modo il diritto alla prestazione relativamente agli eventi intervenuti nel periodo di morosità.

Scaduto il predetto termine, il rapporto si intenderà risolto con il 31 dicembre dell'anno precedente, oppure, in caso di pagamento parziale, modificato sui conseguenti minori valori di corrispettività.

In ogni caso, ogni e qualsiasi danno subito dall'iscritto per effetto del mancato versamento dei contributi all'Assidai, graverà sull'azienda inadempiente.

## **ART. 28 - PRESTAZIONI**

Le prestazioni, attuate tramite ricorso al sistema assicurativo, e previo pagamento dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, consistono nei trattamenti previsti dall'Art.12 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali sottoscritto il 21.11.2004 da Federmanager e Confindustria, da intendersi in questa sede ripetuto e trascritto in ogni sua parte. Le prestazioni saranno, comunque, erogate nei limiti ed alle condizioni indicate nelle Convenzioni assicurative che saranno stipulate dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 29 - LIMITI DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni sono erogate nei limiti e alle condizioni tutte indicate nelle Convenzioni assicurative che saranno stipulate dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 30 - ASPETTATIVA**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro entri in una fase di sospensiva contrattuale, l'iscrizione potrà essere mantenuta per gli esercizi successivi, calcolando il contributo sulla stessa base retributiva in essere al 31 dicembre precedente.

## **ART. 31 - DECORRENZA E DURATA**

Con il versamento del contributo entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, si rinnova annualmente il rapporto tra datore di lavoro ed Assidai relativamente all'agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo variazioni rese note all'atto del versamento.

In caso di mancato pagamento del contributo entro il 30 aprile, il rapporto si estingue con effetto dal 31 dicembre precedente.

In caso di pagamento parziale del contributo, il rapporto prosegue ai sensi dell'Art.27, III comma del presente Statuto.

La cessazione del rapporto tra datore di lavoro ed iscritto determina la risoluzione ipso iure del rapporto con Assidai, con diritto alla restituzione della quota parte di contribuzione che risulterà versata in eccesso.